



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

Santa Croce sull'Arno, li 06/07/2022

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

COLLABORATORI

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)
Dott.ssa Monica Masini
(commercialista – revisore contabile)
Dott. Luca Grossi
(commercialista – revisore legale)
Dott.ssa Benedetta Caponi
(commercialista)
Dott.ssa Paola Urti
(avvocato)

CIRCOLARE N. 17/2022

COME CAMBIA L'ESTEROMETRO DALL'1.7.2022

A decorrere dall'1.7.2022 trova applicazione la nuova modalità di invio all'Agenzia delle Entrate delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. "esterometro". In luogo della comunicazione trimestrale è previsto l'invio puntuale tramite Sdi delle singole operazioni effettuate / ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica.

A tal fine i dati relativi:

- *Alle cessioni/prestazioni rese, vanno inviati entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi;*
- *Agli acquisti / prestazioni ricevute, vanno inviati entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento / effettuazione dell'operazione; utilizzando specifici "Tipo Documento" resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.*

Sono escluse dall'esterometro le operazioni documentate da bolletta doganale / fattura elettronica e quelle non rilevanti ai fini IVA in Italia di importo non superiore a € 5.000.

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1° piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi tenuti all'emissione della fattura elettronica hanno l'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. esterometro), con esclusione di quelle documentate da bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica. Con l'art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), è stato previsto che, dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022 i dati devono essere trasmessi telematicamente tramite Sdi, secondo "il formato" previsto per la fattura elettronica. Come evidenziato nella Relazione illustrativa della Finanza 2021 tale modifica è finalizzata a "semplificare" gli adempimenti dei soggetti passivi IVA prevedendo l'utilizzo di un unico canale di trasmissione (Sdi) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'invio dell'apposita comunicazione trimestrale.

L'art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", ha differito le nuove modalità di invio dell'esterometro (trasmissione dei dati tramite Sdi, utilizzando il formato della fattura elettronica) dall'1.1. all'1.7.2022.

Recentemente, l'art. 12, DL n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni", ha modificato il citato comma 3-bis prevedendo che l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni in esame non è richiesto, oltre che nel caso in cui l'operazione è certificata da bolletta doganale o fattura elettronica tramite Sdi, anche per le operazioni di acquisto di beni / servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia



ai sensi degli artt. Da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione)

SOGGETTI OBBLIGATI

In base all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, l'invio dei dati in esame va effettuato, da parte dei soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

SOGGETTI ESCLUSI

Considerato il richiamo, ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati, al citato comma 3, risultano esonerati dall'obbligo di presentazione dell'esterometro:

- I contribuenti minimi / forfettari;
- I produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- Le società / associazioni / enti che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E ha precisato che

“sono tenuti all'invio in esame (c.d. esterometro) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite Sdi (cfr. il richiamo all'articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario.”

Tuttavia, a decorrere dall'1.7.2022, a seguito della soppressione dell'esonero dalla fatturazione elettronica ad opera dell'art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, recentemente convertito dalla Legge n. 79/2022, anche:

- I contribuenti minimi / forfettari;
- Le società / associazioni / enti che adottano il regime forfettario ex Legge n. 398/91;

con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, devono adottare la fatturazione elettronica e pertanto viene meno anche l'esonero dall'invio dell'esterometro.

OPERAZIONI INTERESSATE

Come sopra accennato, i soggetti obbligati devono comunicare i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

Fatture a residenti Livigno / Campione d'Italia

Ai sensi dell'art. 7, DPR n. 633/72, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni con soggetti residenti / stabiliti in tali Comuni si considerano quindi operazioni transfrontaliere per le quali va trasmesso l'esterometro.

Tuttavia, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l'operatore IVA residente / stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica a Sdi indicando il Codice destinatario “0000000”, fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno / Campione d'Italia; in tal modo non sarà necessario inviare i dati di tali fatture con l'esterometro.

OPERAZIONI ESCLUSE

Come espressamente disposto dal citato comma 3-bis, l'invio dei dati non è richiesto per le operazioni:

- Per le quali è stata emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
- Per le quali è stata emessa / ricevuta fattura elettronica;

- Di acquisto di beni / servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia si sensi degli art. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione). Tali operazioni generalmente sono rappresentate da rifornimenti di carburante / spese di ristorante / albergo effettuate all'estero.

Cessioni turisti extraUE – Tax free

Per le cessioni di beni a turisti extraUE di cui all'art. 38-quarter, DPR n. 633/72, per le quali la fattura elettronica è permessa tramite la piattaforma "OTELLO 2.0", l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 7.2.2019, n. 8, confermando quanto già specificato nell'ambito di una FAQ, ha precisato che

"un unico adempimento (l'invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELLO 2.0.) risulta satisfattivo di qualunque altra comunicazione di natura fiscale. Tra tali comunicazioni, in assenza di indicazioni contrarie ... deve ricomprendersi anche" lo spesometro estero.

Di conseguenza, per le fatture elettroniche "tax free" non è richiesto l'invio dell'esterometro.

Operazioni con San Marino

L'art. 12, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" ha previsto l'utilizzo della fattura elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.

In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, il MEF ha "aggiornato! Le disposizioni riguardanti le cessioni / acquisti di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che dall'1.1.2022 scatta l'obbligo di emettere e accettare la fattura in formato elettronico, fatto salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è più obbligatoria per le (ad esempio, per i soggetti forfettari con ricavi / compensi 2021 pari o inferiori a € 25.000).

Di conseguenza, dal combinato disposto nei citati commi 3 (obbligo di emissione fattura elettronica) e 3-bis, a decorrere dalla predetta data, l'emissione della fattura in formato elettronico (codice natura N.3.3) comporta il venir dell'esterometro nei rapporti con San Marino.

Analogamente per gli acquisti da San Marino senza Iva con integrazione elettronica da parte dell'acquirente italiano.

MODALITA' E TERMINI DI INVIO DEI DATI

Per le operazioni effettuate fino al 30.6.2022, l'esterometro va inviato con periodicità trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

2022	Periodo riferimento	Termine invio
1 trimestre	gennaio – febbraio – marzo	2.5.2022 (il 30.04 cade di sabato)
2 trimestre	aprile – maggio – giugno	22.8.2022 (il 31.7 cade di domenica e dall'1.8 opera la proroga di Ferragosto)

Per le operazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2022 i dati in esame devono essere inviati:

- **Entro il termine di emissione delle fatture / documenti** che ne certificano i corrispettivi per le operazioni "attive" effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- **Entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione / di effettuazione dell'operazione per le operazioni "passive" ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

OPERAZIONI ATTIVE

Vanno utilizzati i seguenti Tipi documento.

Codice	Descrizione
TD01	Fattura
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a, DPR n. 633/72

Come precisato nelle Specifiche tecniche predisposte dall'Agenzia delle Entrate (ver 1.7), in vigore dall'1.7.2022, per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, nel campo Codice destinatario va indicato "XXXXXXX".

Il documento va trasmesso dal cedente / prestatore entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia:

- **Entro 12 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione (si rammenta che in caso di cessioni generiche ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va utilizzato il codice natura N.2.1);
- Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in caso di fattura differita.

Operazioni sanitarie con invio dati al STS

La disciplina in esame non prevede l'esonero dall'esterometro per i soggetti che trasmettono i dati al STS, come riconosciuto espressamente per la comunicazione dei dati delle fatture c.d. "spesometro".

Per effetto del divieto di emissione di fattura in formato elettronico ex art. 10-bis, DL n. 199/2018, nella risposta 1.8.2019, n. 327 l'Agenzia delle Entrate ha esteso il divieto di invio dei dati relativi alle prestazioni sanitarie rese a favore di persone fisiche nell'ambito dell'esterometro.

Sul punto si rammenta che il citato art. 10-bis, ha previsto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS per il 2019. Tale divieto è stato prorogato:

- Per il 2020 e il 2021 ad opera del DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019" e dell'art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020;
- Per il 2022 ad opera dell'art. 5, comma 12-quarter, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale".

Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis

"si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche".

Vendite a distanza / regime OSS

Le vendite a distanza di beni nell'UE sono esonerate dagli adempimenti documentali previsti ai fini IVA (documento commerciale / fattura). Il cedente italiano può aderire al regime OSS (One Step Shop) per comunicare i dati delle operazioni in esame ed assolvere al versamento dell'imposta.

L'eventuale emissione della fattura a privati UE (codice natura N.3.2) comporta comunque l'obbligo dell'invio dei relativi dati tramite l'esterometro.

OPERAZIONI PASSIVE

Vanno utilizzati i seguenti Tipo documento

Codice	Descrizione
TD17	Integrazione / autofattura acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione acquisto beni intracomunitari
TD19	Integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72

Come desumibile dalle citate Specifiche tecniche il documento va trasmesso a Sdi, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello:



- Di ricevimento del documento comprovante l'operazione, in caso di operazioni intraUE;
- Di effettuazione dell'operazione, in caso di operazioni extraUE.

TD17 integrazione / autofattura acquisto servizi dall'estero

Il prestatore estero (anche residente a San Marino / Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente / stabilito in Italia senza IVA (l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente in Italia).

Il committente, ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (in caso di servizi UE) / emettere un'autofattura (in caso di servizi extraUE).

Il Tipo documento TD17 va usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito in Italia ricevute da un soggetto passivo italiano.

Compilazione documento

- Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero (UE / extraUE) con l'indicazione dello Stato di residenza dello stesso.
Come precisato nelle Specifiche tecniche, qualora il prestatore emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale / identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter, DPR. n. 633/72, il documento emesso non rileva ai fini IVA (Risoluzione 25.8.2010, n. 89/E). Pertanto, in caso di:
 - prestatore extraUE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del prestatore;
 - prestatore UE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del prestatore;
- Campo cessionario/committente: dati del committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata:

- La data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi UE;
- La data di effettuazione dell'operazione, in caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extraUE / acquisti di servizi da prestatore residente a San Marino / Città del Vaticano.

Va indicato l'imponibile della fattura inviata dal prestatore e la relativa imposta calcolata dal committente o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.4 in caso di non imponibilità, N4 in caso di esenzione), nonché a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.

TD 18 integrazione acquisto beni intracomunitati

Il cedente UE emette fattura per la vendita di beni al cessionario italiano senza IVA in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Il cessionario, ai sensi dell'art. 46, DL n. 331/93, deve integrare il documento ricevuto. Come precisato nelle Specifiche tecniche, se il cedente non ha emesso fattura elettronica attraverso Sdl, il cessionario deve ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione, predisporre un Tipo documento TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto UE, inviandolo a Sdl.

Compilazione documento

- Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero (UE) con l'indicazione dello Stato di residenza dello stesso;
- Campo cessionario/committente: dati del cessionario che effettua l'integrazione.

Nel campo <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero).

Va indicato l'imponibile della fattura inviata dal cedente e la relativa imposta calcolata dal cessionario o della

Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N3.6 in caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intraUE, N4 in caso di acquisti esenti), nonchè a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.

TD 19 integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2 DPR n. 633/72

Il cedente estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni / acquisti intraUE) al cessionario italiano, senza IVA in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Il cessionario, ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (in caso di cedente UE) / emettere un'autofattura (in caso di cedente extraUE).

Come precisato nelle Specifiche tecniche, ai sensi dell'art. 17, comma 4, DPR n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (e il TD19 non deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante in Italia sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.

Come precisato nelle Specifiche tecniche, se il cedente non ha emesso fattura elettronica attraverso SdI, ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione il cessionario deve predisporre un Tipo documento TD19, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, inviandolo a SdI.

Il Tipo documento TD19 va utilizzato anche:

- in caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, per acquisto di beni provenienti da San Marino / Città del Vaticano (dall'1.7.2022 potrebbe riguardare l'acquisto di beni da San Marino per il quale il cedente non deve emettere fattura elettronica);
- in caso di integrazione / autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA utilizzando il codice natura N3.6;
- per comunicare i dati relativi all'acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all'estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.

Compilazione documento

- Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione dello Stato di residenza dello stesso.

Come precisato nelle Specifiche tecniche, qualora il cedente emetta una fattura con la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale / identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter, DPR n. 633/72 il documento emesso non rileva ai fini IVA (Risoluzione 25.8.2010, n. 89/E).

Pertanto, in caso di:

- cedente extraUE, il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del cedente;
- cedente UE, il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del cedente;

- campo cessionario/committente: dati del cessionario, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata:

- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di beni intraUE;
- la data di effettuazione dell'operazione, in caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di beni extraUE.

Va indicato l'imponibile della fattura inviata dal cedente e della relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del

plafond, N3.6 in caso di acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA, N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia, nonché a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.

Acquisti beni / servizi con applicazione IVA dello Stato UE

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 27.3.2019, n. 85 ai fini dell’adempimento in esame:

- è rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo IVA italiano (cedente / prestatore o acquirente / committente) non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa;
- non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante ai fini IVA in Italia.

Ciò si riflette sul fatto che sono oggetto di comunicazione anche le operazioni ricevute all’estero con applicazione dell’IVA dello Stato UE.

Per tali operazioni, come desumibile dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, va utilizzato il Tipo documento TD17 / TD19 e il codice natura N2.2. Ciò è stato confermato anche nel recente incontro con la stampa specializzata, nell’ambito del quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le operazioni in esame:

- per gli acquisti di servizi va utilizzato il Tipo documento TD17 e il codice natura N2.2;
- per gli acquisti di beni va utilizzato il Tipo documento TD19 e il codice natura N2.2.

Come sopra accennato l’art. 12, DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, ha ampliato il numero delle operazioni escluse dall’adempimento in esame, prevedendo che l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni in esame non è richiesto per le operazioni di acquisto di beni / servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 per singola operazione.

Pertanto, i predetti acquisti di beni / servizi fuori campo IVA ex art. 7-bis o 7-quater, DPR n. 633/72, quali ad esempio, il rifornimento di carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all’estero, vanno comunicate con l’esterometro solo se di importo superiore a € 5.000.

ESTEROMETRO E MOD. INTRA

L’esterometro non incide sull’obbligo / modalità di compilazione e trasmissione dei mod. Intra, che pertanto restano immutate. A tal proposito nelle citate FAQ l’Agenzia delle Entrate specifica quanto segue.

Soggetto che trasmette mod. INTRA 1	L’invio, per le cessioni intraUE, del mod. Intra non determina l’esonero dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere (esterometro) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere a SdI la fattura elettronica con “Codice Destinatario – XXXXXXX”.
Soggetto che trasmette mod. INTRA 2	I dati delle fatture d’acquisto intraUE vanno trasmessi con la comunicazione dati fatture transfrontaliere (esterometro).

REGIME SANZIONATORIO

Per le violazioni relative all’adempimento in esame risulta applicabile la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97.

In particolare, il regime sanzionatorio è collegato alla data di effettuazione delle operazioni, ossia alla modalità di invio dei dati (comunicazione trimestrale / invio dati singola operazione).

È possibile regolarizzare le violazioni commesse tramite il ravvedimento.



OPERAZIONI EFFETTUALE FINO AL 30.6.2022

Per le operazioni effettuate fino al 30.6.2022, la sanzione risulta pari a € 2 per fattura, nel limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre, con riduzione della sanzione a metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

OPERAZIONI EFFETTUATE DALL'1.7.2022

L'art. 13, DL n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni" ha allineato il regime sanzionatorio applicabile alle operazioni effettuate dall'1.7.2022, come modificato dalla Finanziaria 2021.

In particolare il nuovo regime sanzionatorio prevede:

- in caso di omessa / errata trasmissione dei dati, l'applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili;
- la riduzione alla metà della sanzione entro il limite di € 200 mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati